

**Settecento anni dallo Statuto
della Mercanzia di Perugia del 1323**

a cura di

Giuseppe Severini e Ferdinando Treggiari

Morlacchi Editore

La pubblicazione ha ricevuto il sostegno finanziario di



In copertina: Archivio di Stato di Perugia, *Collegio della Mercanzia di Perugia*, Statuti, matricole, iscrizioni, riforme, II (1356-1599), c. 45r (Statuto del 1377, stemma dell'Arte)

Prima edizione 2025

Impaginazione: Martina Galli

Isbn: 978-88-9392-577-8

DOI: 10.61014/Mercanzia/Statuto700



The online digital edition is published in Open Access on series.morlacchilibri.com
Content license: except where otherwise noted, the present work is released under Creative Commons Attribution 4.0 International license (CC BY 4.0: <http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/legalcode>). This license allows you to share any part of the work by any means and format, modify it for any purpose, including commercial, as long as appropriate credit is given to the author, any changes made to the work are indicated and a URL link is provided to the license.

© 2025 Author(s)

Published by Morlacchi Editore

Pzza Morlacchi, 7/9, 06123 Perugia, Italy

redazione@morlacchilibri.com | www.morlacchilibri.com

Finito di stampare nel mese di gennaio 2025 presso Logo spa, Borgoricco (PD).

Indice

LEONARDO VARASANO	
<hr/> Prefazione	7
GIUSEPPE SEVERINI	
<hr/> Introduzione	9
TOMMASO DI CARPEGNA FALCONIERI	
<hr/> Un medioevo di mercanti, giuristi e cavalieri. Elementi di contrapposizione e di condivisione	15
MARIO ASCHERI	
<hr/> Un'edizione eccellente: gli statuti della Mercanzia di Perugia	29
FERDINANDO TREGGIARI	
<hr/> Leggendo lo Statuto della Mercanzia di Perugia del 1323	39
SANDRO NOTARI	
<hr/> Alcune note di confronto tra lo Statuto dei mercanti di Roma (1317) e quello della Mercanzia di Perugia (1323)	65
ATTILIO BARTOLI LANGELI	
<hr/> Lo statuto e l'alfabeto: un'invenzione notarile per la Mercanzia (1377)	97
GREGORIO CESTINI	
<hr/> Baldo degli Ubaldi <i>advocatus</i> della Mercanzia. Prime ricerche	109

Mario Ascheri

Un'edizione eccellente: gli statuti della Mercanzia di Perugia

Abstract

L'intervento si propone di illustrare le caratteristiche dell'edizione degli statuti della Mercanzia pubblicati oltre vent'anni fa. Essa ha delle particolarità precipue che la segnalano tra quelle normalmente diffuse, sia per chiarire i rapporti con il Comune, sia per gli indici che valorizzano in modo nuovo un testo che si è stratificato nei secoli, dando modo di seguire la progressiva configurazione del ceto mercantile da ceto 'popolare' a nobiliare.

Keywords

Mercanti; imprenditorialità; autoregolamentazione

Un lungo itinerario

Dopo aver avuto l'onore di parlare dei due volumi, splendidi già tipograficamente, degli statuti e matricole della Mercanzia¹ in occasione della loro stampa, oltre vent'anni fa, ho avuto il piacere di ricordarli anche per il nostro incontro del quale è stata effettuata la registrazione e il caricamento on line² a disposizione del pubblico internazionale. Cercherò perciò di riassumere e aggiungere qualche punto che il tempo disponibile non consentì di affrontare.

Gli statuti sono stati pubblicati in modo eccellente, grazie a una tradizione di studi statutari ed editoriali che a Perugia ha raggiunto (se si può dire) un livello che non ha probabilmente eguali

1. Mi riferirò in modo abbreviato, per *Statuti*, a *Statuti e matricole del Collegio della Mercanzia di Perugia*, I-II, a cura di Cinzia Cardinali, Andrea Mairelli e Sonia Merli con Attilio Bartoli Langeli, Perugia, Deputazione di storia patria per l'Umbria e Nobile Collegio della Mercanzia di Perugia, 2000.

2. <https://www.youtube.com/watch?v=BbxS1e-pXz8>.

nel nostro Paese. In particolare per il prezioso corredo di indici di questi testi, che in questo modo possono essere facilmente utilizzati. Non è un mistero, ma si deve sempre ricordare, purtroppo: centinaia di pagine di una preziosa fonte medievale diventano in pratica inconsultabili senza indici o la possibilità di ricerca per parola che la tecnologia oggi consente.

L'attenzione perugina per il problema fu addirittura al centro di un dibattito specifico, svoltosi nel pieno di alcuni lavori editoriali, presso la Deputazione di storia patria per l'Umbria³, e che andrebbe oggi utilmente aggiornato per metterlo al passo degli sviluppi tecnologici. Fatto sta che quella tradizione editoriale è stata utilissima e tempestiva non solo per Perugia.

Il *Codice diplomatico del Comune di Perugia (1139-1254)* fu concluso quando i lavori in corso a Siena per gli indici del *Caleffo Vecchio del Comune di Siena*⁴ erano ormai in fase avanzata, perché altrimenti la 'scuola' perugina (ampia, comprensiva anche di studiosi non impegnati negli statuti di cui ora discorriamo) avrebbe imposto dei cambiamenti di rotta di grande impegno. Basti pensare che qui i preziosi elenchi con le indicizzazioni occupano oltre 200 delle mille pagine di cui constano i due volumi.

I testi fondamentali della Mercanzia sono stati infatti editi con esemplare acribia, tenendo anche conto dell'ordine logico-cronologico per favorirne la lettura e lo studio da parte dei lettori di oggi. I curatori hanno risistemato con cura i materiali raccolti in passato con altri criteri, ed essi si leggono preceduti da approfonditi saggi introduttivi di Giuseppe Severini⁵ e di Erminia Irace⁶,

3. Gli interventi nel dibattito sono stati pubblicati a cura di Paola Pimpinelli negli atti e memorie della Deputazione, vol. 90 (1993), pp. 191-223.

4. I volumi IV e V furono pubblicati dall'Accademia Senese degli Intronati negli anni 1984 e 1991, anche con la collaborazione di Paolo Cammarosano.

5. *"Nobile Collegio della Mercanzia": storia perugina di un ossimoro giuridico*, pp. XV-LXV, da ora 'Severini'.

6. *La Mercanzia e i suoi iscritti*, pp. LXVII-CXXXII, da ora 'Irace'.

che guidano in modo illuminante al loro contesto, ma sono anche, di fatto, un autonomo contributo alla storia perugina⁷.

Così gli statuti sono disponibili a partire da quello del 1323, il più antico oggi conservato, fino all'ultima redazione, del 1599, edito a stampa nel 1704. Allora, la *Matricola* fu posta sotto un'intitolazione significativa che riassume, quasi in una formula, il lungo itinerario della Mercanzia. Fu detta dell'*Illustrissimo Collegio dei Nobili di Perugia vulgo detto della Mercanzia*. Nel 1323 invece si erano deliberati gli *statuta et ordinamenta et correctiones Mercantie civitatis perusine*, dei quali erano senza dubbio esistiti dei più antichi. Nella nuova intitolazione del '700 si esprimeva il cambiamento di ruolo di questa realtà istituzionale che pur conservava la sua denominazione e la sede attuale nel sistema monumentale del Palazzo comunale, divenuta tradizionale dopo l'assegnazione nel 1390.

La presenza in città della Mercanzia ha avuto quindi caratteri che sono cambiati molto nel tempo ed essa stessa ha preso saggia-mente atto, nei secoli, delle novità sopravvenute nella stratificazione sociale contemporanea. Ma le pagine di Severini e Irace ci spiegano come lo statuto del 1599 possa essere... tuttora vigente⁸, e a me non resta che richiamare qualche punto più interessante per la mia lettura giuridico-istituzionale proseguendo lavori da tempo iniziati sulle Mercanzie⁹.

7. Mirko Santanicchia ha lavorato sulle splendide miniature dei codici.

8. Anche lo statuto del Cambio del 1600 non subì più una nuova redazione. Le pagine di Severini illustrano analiticamente le difficoltà superate nell'Otto-Novecento essendo la Mercanzia inquadrata entro le istituzioni di assistenza fino alla nuova legislazione del 1982, che ha consentito il recupero della sua identità.

9. Il caso senese mi indusse a richiamare in generale la questione e la scarsità di studi ad esse dedicati, in buona misura rimediata negli scorsi decenni: si veda *Istituzioni politiche, mercanti e Mercanzie: qualche considerazione dal caso di Siena*, in *Economia e corporazioni: il governo degli interessi nella storia d'Italia*, a cura di C. Mozzarelli, Milano, Giuffrè, 1988, pp. 41-55.

Il primato della Mercanzia

La Mercanzia del tempo dello statuto era una istituzione consolidata in città, perché già entro il Duecento era svettante nel mondo associativo, dato che dal 1266, ad esempio, il Comune era retto da 5 consoli delle Arti dei quali due erano della Mercanzia, uno del Cambio, e solo gli altri due dalle restanti arti. Negli statuti comunali del 1279 i consoli dei mercanti e i rettori delle arti erano ricordati in modo paritario, e si parlava di arti in genere ritenendovi inclusa anche la Mercanzia¹⁰.

Il *trend* che avrebbe rapidamente portato al rafforzarsi del profilo nobiliare della Mercanzia si affacciò con la svolta dei decenni intorno al 1300, quelli danteschi per intenderci. Allora si precisarono, come in tante altre realtà urbane importanti, le ideologie di Popolo¹¹, ma intrecciate con la radicata cultura ‘cortese’ favorita ora dal largo predominio angioino. Il Popolo delle Arti connotava formalmente le istituzioni, ma non al punto di impedire sviluppi elitari-nobiliari, a parte l’altrettanto formale esclusione dei magnati dalle istituzioni¹².

La Mercanzia era l’organizzazione degli imprenditori di Perugia, attenti ad accogliere anche mercanti forestieri plausibilmente utili per ampliare il raggio degli affari, e a vivere in concordia con il Comune e con le altre forze sociali, senza rinunciare ad affermare una specie di tutela sulle istituzioni cittadine. La Mercanzia non

10. Traggo, come premesso, dai citati saggi di Severini e Irace, che recano ricchi dati e rinvii alla letteratura precedente.

11. Per le quali furono un momento di riflessione importante gli atti del convegno del 1985 su *Società e istituzioni nell’Italia comunale: l’esempio di Perugia (secoli XII-XIV)*.

12. Del resto, avvenne anche a Siena – altra realtà urbana robusta per molti aspetti analoga a Perugia in quei secoli –, che la Mercanzia già nel Trecento fosse un tramite per superare l’esclusione dagli uffici che colpiva in generale i magnati: si v. il mio *Siena nel Rinascimento. Istituzioni e sistema politico*, Siena, il Leccio, 1985.

esitava però ad affermare la supremazia del Comune e della cittadinanza tutta. Nel proemio dello statuto del 1323, dopo il doveroso ricordo dei santi e dell'autorità ecclesiastica estesa alla *civitas* romana, la Mercanzia proclamava che i suoi statuti erano in primo luogo ad onore, magnificenza, buono e pacifico stato della *civitas* (*non* del Comune) di Perugia e a onore e 'gaudio' dei suoi *domini* podestà e capitano della *civitas* (di nuovo, *non* del Popolo), a onore ed esaltazione dei priori delle Arti della città, della Mercanzia e di tutti i mercanti nonché di tutti e i singoli abitanti di Perugia e, finalmente, delle altre Arti e degli *artifices* della città. Una elencazione interessante per la rappresentazione politico-giuridica in quel momento di importanti successi militari di Perugia, capoluogo pontificio e di rappresentanza della Parte guelfa. L'insistenza sulla *civitas* sembra voler sottolineare l'unità civica complessiva più che le sue arti ricordate in fine, e senza dare particolare enfasi alle istituzioni tradizionali del Comune e del Popolo cui sarebbe stato presto dedicato comunque, nel 1342, un importante statuto in volgare.

Alla Mercanzia interessavano più gli uffici e i loro titolari. Una preziosa regola nel capitolo 52 dello statuto apparentemente dedicato a un tema minore (*Qualiter et quando consules requirant camerarios aliarum Artium*) ce lo dice. In essa si obbligavano i consoli a concordare a gennaio una riunione con gli uditori del Cambio e i camerlenghi delle altre Arti "ad tractandum et ordinandum honorem et bonum statum Comunis et Populi perusini et cunctarum Artium civitatis et borgorum Perusii". Come dire: a inizio anno si concordino quali interventi si riterranno utili se si vuole che Perugia abbia un futuro prospero e pacifico: teniamo presente l'interesse generale della città.

Le difficoltà incontrate avrebbero dato lumi per le iniziative successive. Ma intanto si stabilì anche che quando assumevano la carica il nuovo podestà del Comune e il capitano del Popolo, i consoli della Mercanzia dovevano entro otto giorni fare un'assemblea e poi con tutti i mercanti recarsi dai due nuovi giudici ad

ammonirli sul puntuale rispetto degli statuti del Comune e del Popolo nel rendere giustizia (cap. III.6)¹³. I consoli erano anche tenuti a partecipare ai consigli del Popolo e del Comune, a tutte le adunanze dei camerlenghi e dei rettori delle arti: in questo modo si formavano un quadro preciso di quanto stava avvenendo e con la loro presenza ribadivano la considerazione con cui si doveva trattare la Mercanzia (cap. VI.16).

Tra le aggiunte del 1332, la Mercanzia volle definire meglio la propria identità *super partes*¹⁴: non ci si doveva confondere in caso di *rumor* né con i ‘popolari’ né con i ‘magnati’.

Le nuove redazioni statutarie chiariscono altre questioni. Nel 1377 fu deliberata, ad esempio, una precisazione non irrilevante. Si parla di solito del diritto degli atti mercantili (oggi diritto commerciale) come diritto di categoria, professionale. Ebbene, allora la Mercanzia di Perugia sentì di avere l'autorevolezza¹⁵ per ordinare di obbedire ai consoli per i fatti di mercanzia anche se una parte *non* fosse mercante. La Mercanzia stava diventando indifferente all'imprenditorialità dei suoi membri e perdeva l'interesse a controllare i mercanti imprenditori di fatto, ma non ai contratti da essi praticati e alla conflittualità che ne poteva nascere.

L'ordine complessivo del sistema cittadino andava tutelato.

Aver contribuito ad assicurarlo fece la fortuna della Mercanzia sul lungo periodo. Perciò divenne il tempio della nobiltà nel passaggio della città dal governo tradizionale del Comune di Popolo e delle Arti a un Comune retto piuttosto da un ceto dirigente elitario, espressivo del compromesso politico-sociale via via emendato che i nobili mercanti dell'“ossimoro giuridico” segnalato da Giuseppe Severini riuscirono a realizzare.

La ‘nobile Mercanzia’ già di origine popolare subì un'evoluzione comune in Europa in tempi e modi diversi al ceto dirigen-

13. Dettagli importanti nell'*additio* 8 del 1332, p. 96.

14. *Additio* 7, p. 94 s.

15. 1377, cap. 16, p. 261.

te di molte città, la cui lettura è stata resa difficile dalla rottura della *Grande Revolution*. Ma se parliamo genericamente di una sua ‘involuzione’ nobiliare dal commercio alla rendita, diamo un connotato complessivamente negativo e solo economico per un periodo lunghissimo sul quale la valutazione deve essere invece più prudente. A Perugia quei mercanti seppero contribuire alla stabilità istituzionale e alla fine cultura di governo, che comportò l’istituzione di una Università che non ha bisogno di presentazioni, di una Sapienza che fu un modello, di un Monte di pietà che fu il primo in Italia non a caso ecc. Istituzioni tutte sottoposte a modifiche e a riforme nei secoli, ma rimaste a contrassegnare una presenza in linea di massima positiva nella lunga durata.

Anche solo i rapporti tra il Comune e la Mercanzia del resto sono stati complessi, come le operazioni di riforma dei loro rispettivi statuti mostrano chiaramente.

Lo statuto comunale successivo del 1342 (I.23.1), in volgare, un prezioso testo di lingua¹⁶, già parlava della Mercanzia come “arte e collegio de la Mercantia”, e altrove (IV.154), con l’occasione di regolare “lo spedale della Mercantia” di porta S. Angelo disponendo che entro le mura non fosse possibile istituirne di nuovi, elencava alcuni compiti dei consoli di rilievo per il Comune. Ebbene, esso ammetteva per parte sua che tutti i “mercantanti terraçani” dovevano rivolgersi alla Mercanzia per i problemi giudiziari della professione (in fatti di “mercanthia”).

Un riconoscimento del privilegio del foro¹⁷ così robusto che contro nessuna sentenza mercantile si poteva ricorrere a una corte del Comune¹⁸. La solidarietà politico-istituzionale era però sem-

16. *Statuto del Comune e del Popolo*, I-II, edizione critica a cura di Mahmud Salem Elsheikh nello stesso anno 2000 della Mercanzia, Perugia, Deputazione di storia patria per l’Umbria.

17. In *Statuto 1323*, IX.15, si dispone che nel rendere giustizia si osservi “iuris ordo” o la “consuetudo Mercantie”, p. 38.

18. *Statuto 1323*, IX.20, p. 39.

pre ribadita: in caso di *rumor* ogni mercante doveva presentarsi al palazzo del Popolo e dei priori, anche se dinanzi ai *propri* consoli, ma con loro si sarebbe recato dai priori, capitano e podestà, a fornire “auxilium, consilium et favor”¹⁹.

Significativo anche che non si mettesse in volgare lo statuto della Mercanzia. Non solo nel ‘popolare’ Trecento che ebbe momenti di grande partecipazione politica²⁰, ma addirittura neppure nel tardo Settecento, quando per la *prima* volta si fece un tentativo serio in tal senso.

L’orientamento elitario della Mercanzia fu ribadito nel 1403, quando nello statuto, premesso che “ubi multitudo ibi confusio” e apprezzata l’esigenza della brevità dei ‘Moderni’²¹, si sancì sia l’esclusione da ogni ufficio per chi esercitasse “arte non mercantescha né onorevole”, sia che gli uffici erano conferibili *anche* a chi non esercitasse “arte veruna”²².

In questo modo la Mercanzia poteva cooptare liberamente i nuovi membri ritenuti opportuni anche se privi di alcuna attività imprenditoriale, oppure esercenti una qualche attività purché ritenuta rispettabile a giudizio discrezionale dei consoli.

Ugualmente significativo che nel 1403 la Mercanzia rivendicasse anche il potere di valutare l’opportunità che un eletto divenisse priore del Comune²³, e prima di accedere alla carica comunque l’eletto per la Mercanzia doveva giurare di proteggere dalla

19. *Additio* del 1356, vol. I, p. 93. Era anche obbligatorio avere un pavese con l’arme della Mercanzia e difendere il buono e pacifico stato del Comune e del Popolo e la libertà del Comune e del Popolo.

20. Per dare un’idea della partecipazione ancora nel Trecento, traiamo da Irace, p. CXI, nota 7, che nello statuto del Comune del ’66 c’è un *consilium maius* di 500 *cives artifices*, accanto a un *consilium generale* di 1000 *cives* (non iscritti alle arti) compresi nobili grandi e un *consilium Populi* di 200 *populares*.

21. Irace, p. CXV, nota 83.

22. *Statuto 1403*, 5.9, I, p. 280.

23. Irace, p. CIII nota 58 per un caso concreto. Nelle adunanze ognuno dice “quod de sua processerit voluntate”, ma altrove il membro della Mercanzia non poteva per non ledere lo “honor” dell’ente: ivi, p. CV.

importante carica comunale l'ospedale, lo *honor* della Mercanzia e rivelare ad essa quando possibile i segreti del Comune stesso²⁴.

La conclusione dell'itinerario

Le matricole chiariscono la scelta elitaria dell'ente e la sua assoluta prudenza nell'evitare il coinvolgimento nelle turbinate vicende politico-militari del tempo, che portarono alla stabilizzazione della quiete cittadina rafforzata dalla presenza del legato pontificio del 1424 e dai governi comunali oligarchico-signorili²⁵. Nel frattempo nelle matricole rileviamo la presenza sia dei Baglioni deceduti nella strage del 1500 (le c.d. 'nozze rosse'), sia i loro uccisori oddeschi. Le liste non determinavano i meccanismi della lotta politica, perché erano piuttosto riconoscimenti del rilievo sociale degli interessati, ben definito nello statuto del 1599, dove la Mercanzia per la prima volta si presenta anche come *caput* di tutte le arti.

Già nel 1587 il visitatore apostolico aveva visto il 'popolo' peruginò diviso in gentiluomini, cittadini e plebei, prescindendo dall'ambigua categoria dei 'mercanti', perché Mercanzia e Cambio erano non a caso gli enti dei "nobili e cittadini principali". Anche perciò le matricole dei due collegi *non* erano ereditarie di diritto, perché esprimevano piuttosto il patriziato di fatto che occupava le cariche cittadine²⁶.

24. *Statuto* 1403, IX.2, p. 206. Correttamente, il segreto non doveva essere rivelato in caso di pericolo per la "Res publica Perusina". Nel 1599 (cap. 46, p. 358) si precisò che al Decemvirato comunale il membro della Mercanzia accedeva come suo "iuratus" per cui durante la carica doveva obbedire ai consoli "in omnibus".

25. Si assisté alla fine dell'autonomia cittadina, agli statuti del 1528, e all'assoggettamento definitivo al Papato nel 1540, che prelude alle riforme sistine del 1588.

26. Per quanto sopra v. Severini, pp. XXX, XXXIV, nota 49, con citazioni da C. Crispolti, giurista e storico 1563-1608, la cui *Perugia Augusta* fu pubblicata postuma nel 1648: a suo avviso il governo non era di una oligarchia né

Ancora nel 1600 l'iscrizione era personale, e non ereditaria se non tendenzialmente, tanto che si dovette invocare la consuetudine per ammettere solo discendenti di già ammessi: ma avvenne solo dal 1670.

La Mercanzia aveva per lo più deciso prudentemente e in piena autonomia, e gli interventi di poteri esterni erano richiesti per consolidare le proprie scelte²⁷. I 'mercanti' via via divenuti membri di questa esclusiva Mercanzia non saranno stati fedeli al loro ruolo originario, ma certamente lo furono a quello di attenti interpreti del benessere cittadino. Fedeli al compito che avevano finito per assumere nel corso dei secoli.

MARIO ASCHERI

Già docente di storia del diritto e delle istituzioni a Sassari, Siena e Roma 3 e nel Beirat del Max-Planck-Institut di Frankfurt/Main, è nel Consiglio dell'Istituto storico italiano per il Medioevo. Dr. h.c. Université de l'Auvergne (Clermont-Ferrand) e Senior Fellow, School of Law, University of California, Berkeley. Specialista di: storia di Comuni e città-Stato; storia del processo per la pratica del *consilium* del giurista, e decisioni dei tribunali; storia di Siena e suo territorio.

di una democrazia, ma di una repubblica temperata, "una mistura composta di ricchi (nobili e virtuosi) e di poveri (popolo)... nella quale ciascuno si contenta".

27. Anche a Siena i nobili mercanti, che si cooptano entro il ceto di governo a colloquio con il superiore potere fiorentino, ebbero 'chiusure' del ceto dal secondo Seicento: si v. il mio *Siena senza indipendenza. Repubblica continua*, in *I libri dei Leoni: la nobiltà di Siena in età medicea (1557-1737)*, a cura di M. Ascheri, Milano, Pizzi, 1996, pp. 5-68. A Perugia la nuova chiusura del 1681 fu fatta confermare dal papa: Severini, p. XL. Nel 1782 solo 50 erano le famiglie nobili *tout court*, senza la distinzione toscana tra patrizi e nobili introdotta dal provvedimento lorenese del 1750.